



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVA - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	
2	Domenico ALLOISIO	X	
3	Paolo CERIA	X	
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	
5	Enrico COLONNA	X	
6	Luigi BOTTARO	X	
7	Giulia LAGORIO	X	
8	Renato BELLINGERI	X	
9	Anna Maria BERGO	X	
10	Manuela MASSONE	X	
11	Bruno Mario FIORETTI	X	
TOTALI		11	0

Assiste alla seduta il Pro-Sindaco del Municipio di Gavazzana Sig. Fabio Monteggi, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie senza diritto di voto ma con diritto di parola e di verbalizzazione,

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) veniva istituita l'imposta unica comunale IUC) composta dalle seguenti tre componenti:

- IMU - Imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI - tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI - tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito nella legge n. 27/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020 e ha autorizzato sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

- o il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- o il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- o si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO, altresì, il comma 5 dell'art. 107, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n-5 dell'11 maggio 2020 è stato approvato il Regolamento tipo predisposto dal CSR, per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Regolamento approvato con la predetta deliberazione ha efficacia dal 01/01/2020 e pertanto a decorrere da tale data è istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente S.p.a, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 7 - Determinazione dei Costi e delle Tariffe - del sopra richiamato Regolamento TARIP che dispone:

1. *Il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati annualmente nel Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.*
2. *Il Gestore redige, in conformità al Contratto di Servizio, il Piano Finanziario per l'anno di riferimento e lo trasmette al Consorzio Servizi Rifiuti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'approvazione di competenza.*
3. *Il Piano Finanziario ripartisce i costi in fissi e variabili, sulla base della metodologia prevista dal D.P.R. n. 158/1999. I costi variabili sono ulteriormente ripartiti tra una parte riferita alle frazioni di rifiuti per i quali è attiva la misurazione dei conferimenti delle singole utenze (CVM – costi variabili misurati), e una parte riferita ai restanti costi (CVC – costi variabili calcolati).*
4. *Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dai Comuni vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo articolo 19.*
5. *I costi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.*
6. *Le Tariffe per le utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali. Nel caso di mancata approvazione delle Tariffe entro tale termine, sono prorogate le tariffe già in vigore.*
7. *Ai sensi dell'art. 1, co. 655, della Legge n. 147/2013 il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche statali continua ad essere disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248;*

CONSIDERATO che il calcolo della tariffa corrispettivo, relativamente al servizio integrato di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti, dovrà avvenire, per l'anno 2020, nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente - ARERA in base al Metodo di Tariffazione Rifiuti (MTR) di cui alle delibere n. 443/2019 e n. 444/2019 e successive modifiche di cui alla delibera n. 238/2020/R/Rif del 23.06.2020;

CONSIDERATO inoltre che con deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, l'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato misure per la tutela delle utenze non domestiche soggette a sospensione a causa dell'emergenza COVID-19, nonché a favore delle famiglie specificando che i Comuni "potranno applicare la tariffa leggera alle famiglie in difficoltà economica che rispettano i requisiti previsti per i bonus sociali di acqua ed elettricità";

ATTESO che da recenti informazioni fornite verbalmente dalla Società Gestione Ambiente, in merito alle modalità operative per l'applicazione della tariffa corrispettiva, in considerazione dell'intervenuta evoluzione del processo di predisposizione del PEF 2020 secondo il MTR di ARERA, di cui alla delibera n. 238/2020/R/Rif del 23.06.2020, che prevede modifiche all'originario metodo, ancora tutta da decifrare, per poter predisporre, in tempi utili:

- il PEF predisposto dal Gestore, definito e validato dal CSR (Ente Territorialmente Competente);
- la conseguente simulazione e determinazione delle tariffe, nel rispetto delle scadenze istituzionali di approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio al 31.07.2020, il gestore (Gestione Ambiente);

in attesa dei necessari riscontri formali da parte del CSR in merito al completamento dell'iter di cui sopra descritto da Gestione Ambiente, il Gestore provvederà alla fatturazione di un acconto prendendo a base le tariffe approvate per l'anno 2019 **nella misura del 75%** (IVA 10% e Addizionale Provinciale compresa) in relazione ai mesi (n. 9 da gennaio a settembre), da emettere nell'immediato con le seguenti scadenze:

- ✓ **50% del totale della fattura entro la seconda metà di Settembre 2020;**
- ✓ **50% del totale della fattura entro la seconda metà di Ottobre 2020;**

procedura condivisa per le vie brevi da CSR in attesa della richiesta formalizzazione, tutto ciò al fine di contenere il più possibile lo squilibrio finanziario della Società per il mancato incasso ad oggi che può compromettere seriamente la capacità finanziaria della Società al punto di dover sospendere gli investimenti programmati e con gravi rischi per il pagamento dei fornitori e degli stipendi, senza inficiare la possibilità di riconoscere alle utenze già nell'acconto le riduzioni previste in base ai Codici ATECO della Delibera ARERA n. 158/2020;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

RICHIAMATE:

- la delibera del C.C. n. 11 del 10.04.2019, di approvazione del PEF e delle tariffe TARI applicate nell'anno 2019, per la cui determinazione è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- la nota di chiarimento IFEL del 24 aprile 2020 per introdurre agevolazioni TARI 2020 in relazione all'emergenza COVID-19 secondo un percorso di intervento agevolativo in due tempi con la possibilità di proroga dei termini di pagamento per le categorie più deboli e l'introduzione di misure agevolative sostanziali con la delibera delle tariffe:

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale, n. 31 del 29.05.2020, ha inteso intervenire, in un'ottica di sostenibilità sociale, stabilendo, in ragione della situazione di crisi generata dall'emergenza Covid-19, la non applicazione della sanzione e degli interessi moratori sugli eventuali **versamenti fatti oltre il 16 giugno ed entro il termine del 30.09.2020** per le attività produttive e commerciali sospese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con provvedimenti del Governo (commercio al dettaglio, ristorazione, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona, altre attività produttive industriali e commerciali) e per tutti i contribuenti che presenteranno una autocertificazione - attestazione di certificazione, comprovante le particolari situazioni di difficoltà economiche legate all'emergenza covid19, entro il 31.10.2020;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, in attesa di riscontro del CSR e nelle more dell'approvazione del PEF per l'anno 2020, saranno applicate le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, fatte salve nuove disposizioni;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia del 5%;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione

Con voti favorevoli n.11 astenuti n. 0, voti contrari n. 0, su n. 11 votanti;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPLICARE, alla luce di quanto in narrativa e in attesa di riscontro formale del CSR, salvo diverse disposizioni, nelle more della redazione, validazione e approvazione del PEF per l'anno 2020, le tariffe approvate con delibera C.C. n. 11 del 10.04.2019, relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, **quali tariffe corrispettivo**, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, al fine di consentire al Gestore (Gestione Ambiente SpA), la fatturazione, dell'acconto **nella misura del 75%** (IVA 10% e Addizionale Provinciale compresa) prendendo a base le tariffe approvate per l'anno 2019, da emettere nell'immediato con le seguenti scadenze:

- ✓ **50% del totale della fattura entro la seconda metà di Settembre 2020;**
- ✓ **50% del totale della fattura entro la seconda metà di Ottobre 2020;**

3. DI DARE ATTO che le predette tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione dell'acconto e fino a determinazione delle nuove tariffe corrispettivo;

4. DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia;
5. DI DARE diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 6 DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Responsabile dell'Area Finanziaria per ogni adempimento conseguente;
7. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa
